



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/12 DEL 18.06.2020

Oggetto: Allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" del D.Lgs. n. 118/2011. Definizione degli elenchi provvisori degli enti e delle società facenti parte del Gruppo Pubblica Amministrazione e del Gruppo Bilancio Consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio 2019 e acquisizione dei dati economico-patrimoniali.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con il Presidente, richiama la deliberazione n. 37/25 del 19.9.2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi definitivi del gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del gruppo bilancio consolidato (GBC) dell'esercizio 2018.

Quindi, evidenzia che il Principio contabile applicato 4/4 ha previsto un percorso graduale di definizione del GAP e del GBC, definendo alcune regole che, nel tempo, hanno determinato l'estensione dei perimetri.

A) Gruppo Amministrazione Pubblica

Il GAP, così come definito al paragrafo 2 del Principio contabile applicato 4/4, comprende gli organismi strumentali della capogruppo, gli enti strumentali controllati e partecipati e le società controllate e partecipate, individuati per mezzo dei criteri selettivi previsti. Tale elenco individua le entità che afferiscono alla Regione, le quali, nella fase successiva, saranno oggetto di un ulteriore esame al fine di definire il GBC, ossia l'effettivo perimetro di consolidamento.

Rispetto alla formulazione iniziale, a decorrere dall'esercizio 2018, il GAP ha ricompreso anche le società nelle quali la Regione, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Tale requisito è stato aggiunto a quello già in vigore precedentemente che riguarda le partecipazioni della Regione in società totalmente pubbliche affidatarie dirette di servizi pubblici locali.

Ai fini della definizione del GAP, è stato considerato il Piano di revisione delle partecipazioni, aggiornato con la deliberazione della Giunta regionale n. 53/1 del 30.12.2019.

Secondo quanto previsto dal citato Principio contabile applicato 4/4, non sono state considerate le società assoggettate a procedura concorsuale e, tantomeno, gli enti coinvolti nella gestione sanitaria della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.



Rispetto al GAP dell'esercizio 2018, si segnala l'inserimento della società Opere e infrastrutture della Sardegna Srl, di recente costituzione, oltre all'eliminazione delle società Fluorite di Silius Spa in liquidazione, incorporata con la fusione in Igea Spa, Agrosarda Scrl in liquidazione e Sarind Srl in liquidazione, queste ultime cessate nel 2019.

B) Gruppo Bilancio consolidato

Il GBC, così come definito al paragrafo 3 del Principio contabile applicato 4/4, individua l'elenco degli enti e delle società da consolidare. Nel GBC si ricomprendono le entità del GAP, ad eccezione di quelle irrilevanti e di quelle per le quali si è verificata l'impossibilità di reperimento dei bilanci a causa di gravi eventi di natura straordinaria.

Per quanto riguarda il GBC, fin dal 2018 sono entrate in vigore le nuove soglie di rilevanza, le quali hanno portato ad una significativa espansione del perimetro di consolidamento.

Il GBC è individuato in successive fasi di computo, effettuate su due categorie di soggetti. La prima categoria è costituita dai soggetti che sono rilevanti per definizione, per quota di partecipazione e per grandezze contabili dei propri bilanci, mentre, la seconda categoria, è costituita dall'insieme degli enti e delle società singolarmente irrilevanti, i quali, tuttavia, sulla base della sommatoria dei valori dei singoli bilanci possono essere considerati comunque rilevanti per numerosità.

Pertanto, nel GBC, vi rientrano:

- la Regione Sardegna (capogruppo);
- il Consiglio Regionale;
- gli organismi strumentali;
- gli enti e le società totalmente partecipati dalla Regione, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- gli enti e le società del perimetro GAP i cui bilanci hanno un'incidenza superiore alla soglia di irrilevanza del 3%, ossia che presentano valori percentuali superiori rispetto ad almeno una delle seguenti posizioni patrimoniali della Regione:
 1. totale dell'attivo;
 2. patrimonio netto;
 3. totale dei ricavi caratteristici.



Una volta individuato il primo insieme di enti e società rilevanti, deve essere effettuato un ulteriore calcolo che prende in considerazione la sommatoria dei valori sopra indicati con riferimento ai bilanci degli altri soggetti esclusi nella fase precedente.

Se la sommatoria dei bilanci degli enti e delle società irrilevanti presenta un valore pari o superiore al 10 per cento nei parametri economico patrimoniali sopra indicati, occorre ricomprendere nel perimetro di consolidamento ulteriori bilanci, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Per determinare la soglia di irrilevanza sono stati considerati i bilanci dell'esercizio 2018, in quanto gli enti e le società non hanno ancora approvato il bilancio d'esercizio 2019.

Inoltre, poiché la Regione Sardegna finanzia il sistema sanitario con risorse proprie indistinte, ai fini del calcolo della soglia di irrilevanza, i ricavi caratteristici da impiegare come base di calcolo sono decurtati di un importo pari alla spesa della missione di bilancio "tutela della salute".

Risultano pertanto le seguenti soglie:

- Attivo 5.977.987.956;
- Patrimonio netto 1.933.179.922;
- Ricavi caratteristici 4.610.358.489.

Qualora un ente o una società fosse a sua volta obbligato alla redazione del bilancio consolidato, la Regione consoliderebbe detto bilancio in luogo del bilancio d'esercizio.

Il GBC comprende anche gli enti strumentali pubblici e privati come definiti dai criteri riportati nel paragrafo 2 del principio 4/4, nei quali, sebbene ai soli fini dell'applicazione della disciplina contabile armonizzata prevista dal D.Lgs. n. 118/2011, rientrerebbero anche i Consorzi di bonifica. Ciò anche in virtù dell'espresso parere del MEF che individua un elemento significativo nel fatto che essi sono sottoposti al controllo della Regione Sardegna, la quale ha il compito di adottare gli atti di vigilanza in ordine all'attività programmatica, gestionale e contabile, a cui i consorzi devono attenersi, come, peraltro, risulta recepito nei singoli statuti vigenti dei consorzi.

L'Assessore rappresenta che sulla base di tali presupposti, la deliberazione n. 60/30 del 11.12.2018 ha stabilito che i Consorzi di bonifica sono tenuti al rispetto del D.Lgs. n. 118/2011.

Alla deliberazione ricorrevano in giudizio i Consorzi di bonifica per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Con ordinanza pubblicata il 15.3.2019 il TAR sospendeva la deliberazione impugnata in riferimento all'applicazione dal 2019, fissando per la trattazione del



ricorso l'udienza pubblica dell'11 marzo 2020 (udienza peraltro rinviata a data da definirsi) e rinviando al merito anche la qualificazione di "ente strumentali".

A seguito di tali accadimenti, la deliberazione n. 48/30 del 29.11.2019 ha disposto la sospensione dell'efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 60/30 del 11 dicembre 2018 per l'esercizio 2020.

Pertanto, i Consorzi di bonifica non vengono inseriti nel perimetro GAP.

L'elenco di enti e società che costituiscono il GAP provvisorio, così definito, è riportato nell'allegato A) alla presente deliberazione, mentre l'elenco di enti e società che costituiscono il GBC provvisorio è riportato nell'allegato B).

La determinazione del secondo elenco è basata sulla ricognizione dei bilanci d'esercizio delle società e degli enti pubblicati sia nell'area tematica dell'amministrazione trasparente dei rispettivi siti internet e sia nel Registro delle imprese.

Ai fini della determinazione dei due elenchi in via definitiva, l'Assessore evidenzia che presso la Direzione generale dei Servizi Finanziari saranno disponibili i dati degli enti strumentali in quanto gli stessi saranno tenuti a tramettere gli atti al controllo, ai sensi della L.R. n. 14/1995, mentre sarà necessario acquisire, da tutti gli enti e le società, i dati economico-patrimoniali e le altre informazioni necessarie per la definizione dei perimetri definitivi del GAP e del GBC e per il consolidamento dei bilanci.

C) Riconciliazione delle partite reciproche

Dopo aver esposto gli aspetti che riguardano la definizione dei perimetri del bilancio consolidato, l'Assessore rappresenta le criticità emerse nella predisposizione del rendiconto e del bilancio consolidato 2018, già approvati dalla Giunta e dal Consiglio regionale, e del rendiconto dell'esercizio 2019, ancora in corso di definizione.

Tra le maggiori difficoltà riscontrate figurano le difficoltà di riconciliazione delle partite reciproche tra la Regione e gli enti e le società regionali, difficoltà talvolta giustificabili in quanto dovute a differenti criteri di rilevazione, in altri casi dovute al mancato riscontro dei saldi contabili.

Al riguardo, l'Assessore rammenta che l'art. 11, comma 6, lett. j del D.Lgs. n. 118/2011, in tema di rendiconto, prevede che nella "Relazione sulla gestione" allegata al rendiconto vengano illustrati gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. L'informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornire la motivazione; in tale caso l'ente assume senza



indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Come ha evidenziato anche la Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione Autonoma della Sardegna, nella propria "Relazione di parifica del rendiconto generale della Regione Autonoma della Sardegna Esercizio 2018", la mancata riconciliazione delle partite reciproche comporta ripercussioni sulla veridicità del rendiconto e, in modo propedeutico, del bilancio consolidato della Regione, oltretutto sui bilanci stessi degli enti e delle società.

Pertanto, in riferimento ai suddetti aspetti inerenti la riconciliazione, l'Assessore, d'intesa con il Presidente, ritiene che sia indispensabile una maggiore sensibilizzazione e responsabilizzazione dei centri di responsabilità degli Assessorati di riferimento, nonché degli enti e società, anche attraverso i rispettivi collegi dei revisori ed i rappresentanti regionali negli organi di amministrazione e, inoltre, delle strutture preposte al controllo degli atti contabili.

A tale fine, l'Assessore sottolinea la necessità e l'importanza di una verifica sistematica reciproca, da parte del soggetto (centro di responsabilità) che impegna/eroga le risorse e del soggetto che le riceve, circa la corretta conciliazione contabile delle rispettive poste, verifica da effettuare in corso di gestione e da aggiornare tempestivamente in sede di riaccertamento ordinario. Tale attività si ritiene necessaria sia per garantire l'ordinata tenuta dei conti, particolarmente rilevante anche per le operazioni effettuate in prossimità della chiusura di esercizio che vengono contabilizzate su esercizi diversi fra soggetto erogante e soggetto beneficiario, sia per non appesantire la fase del riaccertamento, evitando l'allungamento delle tempistiche di definizione del rendiconto.

Al riguardo, fa presente che nella deliberazione 13/21 del 13.3.2018 la Giunta aveva già fornito indicazioni in tal senso, prevedendo che:

- i componenti degli organi amministrativi delle società e degli enti nominati dalla Regione, attivano le procedure per la riconciliazione delle partite reciproche e l'allineamento dei valori dei rispettivi bilanci sia in corso d'anno che in sede di stesura del bilancio di esercizio, con il coinvolgimento delle rispettive competenti strutture nonché dei rispettivi collegi dei revisori per le verifiche ed asseverazioni di competenza;
- in sede di riaccertamento ordinario, ciascun soggetto giuridico deve dimostrare l'avvenuta riconciliazione con i saldi contabili della regione, nonché degli altri enti e società del proprio gruppo intermedio e con i bilanci dei soggetti di cui all'elenco 2, motivando adeguatamente le eventuali discordanze. L'operazione deve riguardare i crediti e i debiti, nonché i costi e i ricavi,



in modo che le elisioni delle partite reciproche da effettuare per il consolidamento siano di importo corrispondente. In caso di disallineamento con il dato contabile della regione sarà considerato valido il dato del rendiconto regionale. Gli enti e le società recepiscono nei propri bilanci le risultanze delle informative sugli esiti della riconciliazione;

- la mancata verifica dei debiti e dei crediti non garantendo la veridicità e la correttezza del rendiconto e del bilancio d'esercizio, costituisce motivo di non approvazione dell'atto contabile dell'ente e della società. Gli uffici regionali preposti al controllo degli enti ed agenzie regionali, delle società in house e delle società partecipate devono verificare l'avvenuta riconciliazione quale elemento essenziale per l'approvazione del rendiconto. Nel caso di disallineamenti, gli esiti della verifica della corrispondenza delle partite reciproche devono essere adeguatamente documentati e motivati;
- i centri di responsabilità degli Assessorati sono tenuti a comunicare contestualmente all'atto di impegno, l'avvenuta operazione contabile agli enti e alle società beneficiarie, evitando di procrastinare l'adozione degli atti amministrativi a ridosso dei termini dell'esercizio;
- ai fini del consolidamento, gli enti e le società devono provvedere alla riconciliazione anche con gli altri soggetti dell'elenco 2, fermo restando per gli enti l'obbligo di verifica dei crediti e dei debiti reciproci ai sensi della lett. j), comma 6, art. 11, del D.Lgs. n. 118/2011.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari

DELIBERA

- di approvare gli Allegati A) e B) che costituiscono, rispettivamente, l'elenco provvisorio del Gruppo Amministrazione Pubblica e l'elenco provvisorio del Gruppo Bilancio consolidato per l'esercizio 2019;
- di dare mandato alla Direzione generale dei Servizi Finanziari di predisporre gli schemi per l'acquisizione dei dati contabili delle società e degli enti e delle altre informazioni per il consolidamento;
- di stabilire che gli enti e le società del perimetro GAP della Regione Sardegna controllati dalla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 31/12
DEL 18.06.2020

Regione sono tenuti a fornire ogni informazione richiesta dalla Regione per la definizione del GBC e del bilancio consolidato;

- di stabilire che le società e gli enti strumentali della Regione inclusi nel GBC devono predisporre il proprio bilancio consolidato con i loro enti e società partecipati e controllati, in applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;
- di ribadire le indicazioni della deliberazione n. 13/21 del 13.3.2018 in tema di riconciliazione delle partite reciproche, le quali comportano attività a carico della Regione, degli enti e società regionali e dei rispettivi componenti degli organi amministrativi nominati dalla Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda